

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2230 del 05/05/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di pertinenze idrauliche da utilizzarsi a sfalcio di manto erboso COMUNE: Bondeno (FE) CORSO D'ACQUA: Cavo napoleonico TITOLARE: Azienda agricola Grazzi Pier Angelo CODICE PRATICA N. BO16T0046
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2277 del 03/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno cinque MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** Rinnovo di concessione di pertinenze idrauliche da utilizzarsi a sfalcio di manto erboso

**COMUNE:** Bondeno

**CORSO D'ACQUA:** Cavo napoleonico

**TITOLARE:** Azienda agricola Grazzi Pier Angelo

**CODICE PRATICA N.** BO16T0046

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le

assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico.
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

**Considerato** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio per l'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare,

**richiamata** la Determinazione dirigenziale n. 942 del 1/02/2011 (Prat. BO04T0168/10RN01), con la quale si rilasciava rinnovo di concessione demaniale a Grazzi Carlo, C.F. GRZCRL32C14A965k, residente in Bondeno (FE), via Borgatti n.75 per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche lungo il Cavo napoleonico (sommità e parti esterne dell'argine sinistro) site in Comune di Bondeno, localizzate dal pil. 21 S a m. 80,00 a valle del pil. 23 S, lotto 16N, identificate catastalmente al foglio 162 mapp.58(parte), per complessivi ha 4,4159 ca, con scadenza il 31/03/2016;

**richiamata** inoltre la Determinazione dirigenziale n. 15624 del 26/11/2013 (Prat. BO04T0168/12VR01) di cambio di titolarità per decesso del titolare e subentro dell'impresa

individuale Azienda agricola Grazzi Pier Angelo , nato a Bondeno il 3/07/1963, con sede in Bondeno (FE), via Borgatti n.71 - C.F. GRZPNG63L03A965J e P.I. 01372150381;

**vista** l'istanza assunta al P.G.2016.202879 del 22/03/2016 presentata dal suddetto concessionario, Azienda agricola Grazzi Pier Angelo, (pratica n. BO16T0046), con la quale viene richiesto ulteriore rinnovo della concessione , senza varianti;

**preso atto** del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale del Servizio Tecnico Bacino Reno ai sensi R.D. 523/1904, firmato e consegnato agli atti in data 27/04/2016;;

**verificato che** sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione::

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- dei canoni pregressi per gli anni dal 2012 al 2016 per complessivi euro 335,00;
- del canone 2017 di euro 88,60;
- di euro 183,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale già versato per euro 67,00 a garanzia della Determinazione n. 15624 del 26/11/2013.

**Preso atto** dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del Disciplinare di concessione allegato al presente atto da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria, assunta agli atti con PGB0.2017.9527 del 02/05/2017;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Visti:**

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

**Attestata** la regolarità amministrativa,

**visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

**1)** di rinnovare all'Azienda agricola Grazzi Pier Angelo , nato a Bondeno il 3/07/1963, con sede legale in Bondeno (FE), via Borgatti n.71 - C.F. GRZPNG63L03A965J, P.I. 01372150381 la concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenze idrauliche ad uso agricolo lungo il Cavo napoleonico (sommità e parti esterne dell'argine sinistro) site in Comune di Bondeno, localizzate dal pil. 21 S a m. 80,00 a valle del

pil. 23 S, lotto 16N, identificate catastalmente al foglio 162 mapp.58(parte), per complessivi ha 4,4159 ca, alle seguenti condizioni:

a)l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b)la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c)la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e **la scadenza è fissata al 31/12/2022** (ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013 e dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d)il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo entro la scadenza e versare il conseguente canone;

e)la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f)la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g)il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato Disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;

3) di dare atto che le spese d'istruttoria stabilite in € 75,00 ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004, sono state versate dal concessionario in data 21/03/2016 sul c/c postale n. 13665401 intestato a Regione Emilia Romagna-Servizio tecnico di bacino Reno;

4) di dare atto che **il canone 2017 per uso sfalcio e coltivazioni agricole, fissato in € 88,60** ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e ss. mm. e ii., è stato versato dal concessionario in data 02/05/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Somme dovute utilizzo beni dem. idr. STB 412 IBAN: IT36R0760102400001018766509;

5) di dare atto che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, è stato corrisposto il canone pregresso di euro 67,00 per gli anni dal 2012 al 2016, per l'importo complessivo di euro 335,00, versato dal concessionario in data 02/05/2017 mediante bonifico presso Poste Italiane sul c/c indicato al punto 4);

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN:

IT 36 R 07601 02400 001018766509 indicando i numeri di pratica;

- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

**8)**di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

**9)**di dare atto che il deposito cauzionale già versato a garanzia della Determinazione n. 15624 del 26/11/2013 per euro 67,00 è stato integrato per l'importo di euro 183,00 ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 e della L.R. 2/2015 che ne stabilisce l'importo minimo in euro 250,00, mediante bonifico in data 02/05/2017 presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

**10)**di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

**11)**di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

**12)**di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**13)**dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

## DISCIPLINARE TECNICO

-vista la domanda presentata in data 20.12.2012 con prot. 300108 per cambio di titolarità;

-vista la pratica n° B004T0168 assunta con Det. n° 3568 del 22.03.2004;

-verificato che trattasi di medesima porzione e superficie di arginatura, si rilascia il presente disciplinare tecnico, per la concessione delle pertinenze demaniali del corso d'acqua CAVO NAPOLEONICO (sommità e parti esterne dell'argine sinistro) site in:

COMUNE di Bondeno - Località: dal pil 21 S a m. 80,00 a valle del pil. 23 S.

LOTTO: 16N

Riferimenti catastali

Com. di Bondeno: foglio 162 map.58(parte);

di complessivi ha 4,4159 circa, alla Ditta:

Grazzi Pier Angelo, avente sede in via M. Borgatti, n.71 - 44012 Bondeno/FE. da utilizzarsi per sfalcio di manto erboso.

1) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato a causa del lavoro e dell'occupazione del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio del STBR. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

2) Il personale idraulico potrà percorrere le superfici date in concessione, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area da

parte del personale addetto alla vigilanza idraulica e/o demaniale.

3) E' vietato sub - concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

4) L'Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa anche se autorizzata.

5) Tutte le superfici date in concessione dovranno essere mantenute a prato naturale permanente, restando proibita la coltivazione a seminativo dei corpi arginali, fatta eccezione per le banche esterne, in cui sarà possibile unicamente la semina e/o il mantenimento del medicaio e/o del prato stabile polifita. Nel caso di semina è consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità, tralasciando una fascia di m.1,00 dall'unghia esterna dell'argine.

6) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

7) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali dal piede arginale esterno alla sommità arginale (compresa), fino all'unghia interna della stessa. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.

8) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà della stessa far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra, in caso di piene, di temute inondazioni, ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

9) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo, e la successiva raccolta dei

prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

10) E' vietato su tutte le superfici concessionate il pascolo degli animali sotto pena di incorrere nelle penalità comminate dalla legge sui lavori pubblici e di rispondere dei danni. Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla polizia fluviale ed arginale stabilite dal T.U. 25 luglio 1904, n°.523, sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti sulle opere idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito per emanarsi dalle competenti Autorità.

11) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

12) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombri le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto, ove previste, e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

13) Si prescrive l'assoluta inalterabilità plano-altimetrica della relativa area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza ivi compresi terrazzamenti anche se di modeste dimensioni. E' fatto assoluto divieto alla eventuale costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzione, baracche, ecc ., anche a carattere di provvisorietà E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo.

14) Nella concessione sono compresi tutti i prodotti dell'argine, e quindi pur quelli dei cigli, dei margini o banchine, delle piazzette di guardia e quelli eventuali della carreggiata. Il concessionario però non potrà impedire o ostacolare lo sfalcio anche totale della sommità in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi per essa, né per tale sfalcio e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà prendere qualsiasi compenso od abbuono.

15) L'intera area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

16) L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare, o anche di una soltanto di esse, oppure a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso darà luogo, da parte dell'Amministrazione concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante semplice lettera da inviare al concessionario, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine. In tal caso l'Amministrazione potrà procedere senz'altro ad una nuova assegnazione.

17) Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

18) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa; l'inottemperanza comporterà l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

19) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

20) Il presente atto è vincolato nei confronti del concessionario dalla sua sottoscrizione e lo sarà per l'Amministrazione concedente dalla data dell'approvazione da parte della competente Autorità.

21) Al termine della concessione con procedura di evidenza pubblica si procederà alla eventuale riassegnazione che potrà avvenire anche all'attuale concessionario. Le domande dovranno essere inoltrate durante l'ultimo anno di validità della concessione nel periodo gennaio-aprile. In caso di mancato rinnovo della concessione sarà restituito il deposito cauzionale, così come potrà essere richiesta un'integrazione dello stesso qualora la medesima concessione sia rinnovata.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**